

COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

➤ APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DEL 4.2.1999

➤ MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI:

- N. 54 DEL 22.02.2000;
- N. 95 DEL 30.03.2000;
- N. 38 DEL 09.02.2001;
- N. 48 DEL 26.02.2001;
- N. 60 DEL 16.03.2001;
- N. 40 DEL 26.02.2002;
- N. 92 DEL 07.04.2003;
- N. 117 DEL 12.05.2003;
- N. 96 DEL 29.03.2004;
- N. 73 DEL 31.03.2005;
- N. 48 DEL 02.03.2006;
- N. 41 DEL 07.03.2007;
- N. 42 DEL 07.03.2007;
- N. 63 DEL 28.03.2008;

SOMMARIO

Articolo 1 – Finalità.....	3
Articolo 2 - Terreni considerati non fabbricabili	3
Articolo 3 - Esenzione per fabbricati di enti non commerciali.....	4
Articolo 3/bis - Abitazione principale.....	4
Articolo 4 - Pertinenze dell’abitazione principale.....	4
Articolo 5 - Abitazioni concesse a parenti in uso gratuito.	5
Articolo 6 - Aree divenute inedificabili –Rimborso dell’imposta.....	6
Articolo 7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....	6
Articolo 8 - Agevolazioni	7
Articolo 9 – Agevolazioni per soggetti in situazioni disagiate.....	8
Articolo 9/Bis – Dichiarazione di variazione i.c.i.....	9
Articolo 10 – Versamenti.....	10
Articolo 10/bis - Determinazione interessi.....	11
Articolo 10/ter - Compensazioni D’imposta.....	11
Articolo 11 - Potenziamento dell’ufficio tributi.....	12
Articolo 12 – Rinvio.....	12
Articolo 13 - Entrata in vigore.....	12

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

- .1 Il presente regolamento, adottato in attuazione degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446, integra le disposizioni contenute nel d.lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

ARTICOLO 2 - TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

- .1 Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 30.12.1992 n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorchè utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame.
- .2 Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. 30.12.1992 n. 504, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9.1.1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
- .3 La tassazione quale terreno agricolo delle aree di cui al comma 1 è concessa, previa domanda, a condizione che:
 - a) il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo a titolo principale dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
 - b) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno finalizzati alla successiva edificazione;
 - c) il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.
- .4 La domanda deve essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.

- .5 La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, é redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità tutti i seguenti elementi :
- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno;
 - c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;
 - d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - e) l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 3.

ARTICOLO 3 - ESENZIONE PER FABBRICATI DI ENTI NON COMMERCIALI

- .1 L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30.12.1992 n. 504 si applica ai soli fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett.c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

ARTICOLO 3/BIS - ABITAZIONE PRINCIPALE

- .1 Per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'unità immobiliare adibita, salvo prova contraria, a residenza anagrafica.

ARTICOLO 4 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

- .1 Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
- .2 Ai fini di cui al comma 1 per pertinenze si intendono il garage, il box o posto auto, la soffitta o la cantina che risultino ubicate nello stesso complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, purché risultino esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
- .3 In presenza di più pertinenze appartenenti alla stessa categoria e classe catastale asservite alla medesima abitazione le agevolazioni si applicano su una sola.
- .4 L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze.
- .5 Ad ogni altro effetto stabilito nel d.lgs. 30.12.1992 n. 504, ivi compresa la determinazione del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto, resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.
- .6 La detrazione d'imposta spetta soltanto per l'abitazione principale. Per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, si traduce nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

ARTICOLO 5 - ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI IN USO GRATUITO.

- .1 Ai fini dell'applicazione dell'aliquota d'imposta ridotta, si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado. La concessione in uso gratuito ed il vincolo di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione.
- .2 L'applicazione dell'aliquota d'imposta ridotta é rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale da parte del concessionario, limitatamente al periodo temporale nel quale vi abbia regolarmente stabilito la residenza anagrafica. Per l'immobile concesso in uso gratuito non spetta la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 504/92. Per il medesimo immobile, non trova altresì applicazione l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille della base imponibile di cui all'art.8 comma 1.bis del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - AREE DIVENUTE INEDIFICABILI –RIMBORSO DELL'IMPOSTA

- .1 Per le aree divenute inedificabili a seguito di varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente cinque anni e a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincoli di inedificabilità.

ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

- .1 Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30.12.1992 n. 504, non si fa luogo ad accertamento di maggiore valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile, e da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.
- .2 La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
- .3 Il Direttore Generale istituisce un'apposita commissione permanente composta da dipendenti comunali esperti, per diversi aspetti, in materia di aree fabbricabili con le seguenti finalità:
 - procedere ad una valutazione del valore delle aree fabbricabili nel territorio comunale anche a riguardo dell'adeguatezza delle "MICROZONE";
 - elaborare un supporto tecnico - valutativo per l'assunzione di idoneo provvedimento deliberativo relativo ai valori delle aree fabbricabili il cui rispetto da parte del contribuente consente all'Amministrazione comunale di non procedere ad accertamenti;
 - elaborare uno schema standard di riduzioni applicabili ai valori delle aree fabbricabili soggette a particolari casistiche;
 - fornire ogni utile supporto che il funzionario responsabile I.C.I. potrà richiedere per dovere del suo ufficio anche ai fini della conciliazione giudiziale ed extragiudiziale ex art. 48 del D. Lgs. n. 546/92 circa i ricorsi I.C.I. connessi al valore delle aree per le quali saranno presentate istanze di accertamento con adesione o richieste di rettifica in autotutela;

I parametri per la valutazione del valore delle aree edificabili sono i seguenti:

-indice di permuta

-indice di edificabilità in relazione all'indice fondiario del terreno

-indice che tiene conto delle modalità di costruzione

-indice di posizione che all'interno delle microzone tenga conto di aree di maggior o minor pregio.

I presenti parametri possono essere integrati da altri che la commissione di cui al presente comma ritenga motivatamente necessari.

La convocazione a riunione della commissione è disposta dal Direttore Generale.

ARTICOLO 8 - AGEVOLAZIONI

- .1 In favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili si applica l'aliquota ridotta e la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 30.12.1992 n. 504, nella misura di euro 104,00.
- .1 bis Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione deve essere incluso anche il valore della eventuale pertinenza ancorché distintamente iscritta in catasto come disposto dall'art. 817 del codice civile. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro annui, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione di cui al presente comma si applica a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
- .1 ter La minore imposta che deriva dall'applicazione del precedente comma .1 bis è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, con le modalità previste dalla legge finanziaria 2008.
- .1 quater Le agevolazioni di cui ai precedenti commi .1 e .1 bis, si applicano alle seguenti tipologie abitative:
 - all'unica unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - all'abitazione posseduta da personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile che, per motivi connessi all'attività svolta, abbiano fissato la propria residenza presso caserme o altre strutture militari. A favore di tali soggetti viene altresì riconosciuta l'aliquota agevolata prima casa a condizione, comunque, che l'immobile risulti l'unica abitazione di proprietà e non risulti locata. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse, a pena di decadenza, su comunicazione del beneficiario da presentarsi entro il mese di dicembre dell'anno d'imposta nel quale si verificano le richiamate condizioni;

-all'abitazione il cui proprietario, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale soggetto passivo determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi .1 e .1 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

- .1 quinquies All'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente risulta applicabile esclusivamente la detrazione di cui al comma .1 a condizione, comunque, che la stessa non risulti locata.
- .1 sexies Per gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati fra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431, limitatamente al periodo temporale per il quale il conduttore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica, si applica un'aliquota ridotta, anche in deroga al limite minimo stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504.
- .2 (abrogato)
- .2 bis (abrogato)
- .3 (abrogato)
- .4 (abrogato)
- .5 (abrogato)
- .6 (abrogato)
- .7 (abrogato)

ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI IN SITUAZIONI DISAGIATE

- .1 La detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 30.12.1992 n. 504 è elevata a euro 258,00 nei confronti dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti di età: avere compiuto sessant'anni entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposta;
 - b) requisiti di reddito:
 - b.1) per i soggetti soli il reddito complessivo al lordo delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12 del TUIR dell'anno precedente non deve risultare superiore ad Euro

- 9.000,00, al netto del reddito catastale dell'abitazione e della eventuale pertinenza;
- b.2) per i soggetti coniugati, entrambi ultrasessantenni, ed entrambi residenti nell'unità immobiliare, il reddito complessivo al lordo delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12 del TUIR dell'anno precedente, riferito al nucleo familiare, non deve risultare superiore ad Euro 12.210,00, al netto del reddito catastale dell'abitazione e della eventuale pertinenza;
- b.3) in caso di convivenza con figli totalmente inabili le pensioni minime di questi ultimi non vanno conteggiate;
- c) altri requisiti:
- c.1) essere proprietari o titolari di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A/2–A/3–A/4–A/5 e delle eventuali pertinenze classificate o classificabili in categoria C/2–C/6–C/7, nonché di terreni agricoli il cui reddito catastale annuo non risulti superiore ad Euro 103,29;
- c.2) l'unità immobiliare deve risultare destinata ad abitazione principale del nucleo familiare del soggetto passivo, comprensivo di eventuali figli totalmente inabili, con esclusione di altre persone. È ammessa la presenza di persona addetta alla cura ed all'assistenza dell'anziano (badante) per la quale sarà necessario presentare copia dei versamenti contributivi effettuati all'Inps nel corso dell'anno di riferimento.
- .2 Per il riconoscimento della detrazione di euro 258, che spetta in proporzione ai mesi nei quali sussistono le condizioni di cui al comma precedente, i soggetti aventi diritto dovranno presentare all'Ufficio Tributi del comune, entro il mese di dicembre dell'anno cui si riferisce l'imposta, idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per dimostrare il possesso dei requisiti. Il comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche o controlli.
- .3 La suddetta detrazione di Euro 258,00 annui non è cumulabile alla nuova maggiore detrazione dell'1,33 per mille di cui all'art.8 comma 1 bis del presente Regolamento comunale.

ARTICOLO 9/BIS – DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE I.C.I.

- .1 È soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione previste dall'art. 59, comma 1, lettera I) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Pertanto, nei casi in cui le informazioni non siano reperibili nelle banche date territoriali (es.: variazione di residenza del soggetto passivo; sopraggiunta o cessazione inagibilità dell'immobile; proprietà di immobili di interesse storico ed artistico di cui alla Legge n. 1089 del 1939; variazione valore aree fabbricabili; ed altri casi simili) il soggetto passivo è

comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione di variazione, utilizzando unicamente lo stampato ministeriale, entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi del medesimo anno.

ARTICOLO 10 – VERSAMENTI

- .1 Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel d.lgs. 30.12.1992 n. 504 si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati; pertanto, laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso.
- 1.bis A far tempo dall'anno 2007 l'acconto Ici deve essere versato entro la data del 16 Giugno. Il saldo deve essere versato dal 1° al 16 Dicembre. È possibile corrispondere l'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno in corso.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detta frazione.

Il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per l'intero anno non supera l'importo di Euro 5,00 (cinque). Parimenti, non sono effettuati rimborsi per crediti d'imposta fino alla concorrenza dello stesso importo di Euro 5,00 (cinque).
- .2 (abrogato)
- .2 bis Il versamento in acconto dell'imposta, oltre che secondo il disposto dell'art.10, comma 2, del D.Lgs.504/92, si considera regolare se effettuato entro il 16 giugno e per un importo non inferiore a quanto complessivamente dovuto per il periodo di possesso del primo semestre.
- .3 Al fine di agevolare e razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti a seguito di accertamenti inerenti l'imposta pregressa, il Comune può prevedere, previa specificazione delle modalità esecutive, in aggiunta od in sostituzione del pagamento effettuato tramite il Concessionario della riscossione, il versamento di quanto dovuto sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente presso la Tesoreria medesima.
- .4 Al fine di agevolare e razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti a seguito di accertamenti inerenti l'imposta pregressa, il Comune può prevedere, previa specificazione delle modalità esecutive, in aggiunta od in sostituzione delle altre modalità di pagamento previste, che la Società Concessionaria attivi un distinto conto corrente postale per il versamento del tributo pregresso, nonché delle sanzioni, interessi e di tutti gli altri oneri accessori.
- .5 Al fine di agevolare e razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti a seguito di accertamenti inerenti l'imposta ordinaria e/o pregressa, il Comune può prevedere, in

aggiunta od in sostituzione del pagamento effettuato con le altre modalità già disciplinate ed in essere, anche il pagamento da effettuarsi mediante il mod. F24 dell' Agenzia delle Entrate, consentente fra l'altro la possibilità per il contribuente di compensare l'imposta dovuta con altri cespiti tributari e/o fiscali eventualmente risultanti a credito. È fatto obbligo, a mezzo del Responsabile Tributario dell'Ufficio Tributi comunale, prima di dare corso alla presente modalità di pagamento, di stipulare apposita convenzione con l' Agenzia delle Entrate competente per territorio regolante i rapporti debito – credito dell'imposta nonché tutte le altre formalità, ivi compresa quella della rimessione delle somme alla Tesoreria Comunale.

ARTICOLO 10/BIS - DETERMINAZIONE INTERESSI

- .1 Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'imposta comunale sugli immobili per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge 13.5.1999 n.133 sono dovuti nella stessa misura prevista dal D.P.R. n.602/73 e successive modificazioni e cioè:
 - fino al 31.12.1993: 4,50 per cento semestrale;
 - dal 01.01.1994 al 31.12.1996: 3,00 per cento semestrale;
 - dal 01.01.1997 al 30.06.1998: 2,50 per cento semestrale;
 - dal 01.07.1998 al 31.12.2007: 2,50 per cento semestrale;
 - a decorrere dal 01.01.2008: 3,00 per cento semestrale.
- .2 Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 13.5.1999 n. 133, restando, in ogni caso, esclusa la ripetizione di quanto pagato dai contribuenti sulla base delle precedenti disposizioni di legge, nonché lo sgravio o il rimborso delle partite già iscritte nei ruoli coattivi.
- .3 A far tempo dalla data del 1° gennaio 2007 la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi spettano nella stessa misura al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. L'ente, e/o suo concessionario, provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 10/TER - COMPENSAZIONI D'IMPOSTA

- .1 È possibile richiedere, su istanza del contribuente interessato, la compensazione delle eventuali somme a credito con quelle ancora dovute al Comune per l'esercizio in corso alla data di presentazione dell'istanza e/o per quello immediatamente successivo. Sulle somme richieste a compensazione non maturano interessi. La richiesta compensazione diverrà esecutiva a seguito di comunicazione dell'Ufficio che dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 11 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

- .1 In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 ed alla lettera p) del comma 1, dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio Tributi ed ai membri della commissione di cui all'art.7, comma 3, del presente regolamento;
- .2 La Giunta municipale determina, con l'approvazione del P.E.G., una percentuale non superiore al 10 per cento da conteggiare sui proventi per imposta, sanzioni ed interessi derivanti dall'azione di liquidazione ed accertamento effettuata dall'Ufficio;
- .3 Gli importi di cui al precedente comma sono liquidati annualmente con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Tributi secondo criteri e modalità dallo stesso stabiliti sentito il Direttore Generale; tali importi sono da considerarsi al netto degli oneri riflessi. In ogni caso nulla è dovuto al personale con qualifica dirigenziale in virtù dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001.

ARTICOLO 12 – RINVIO

- .1 Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.
- .2 Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

- .1 Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 1999 secondo quanto stabilito dall'art. 31, comma 1, della legge 23.12.1998 n. 448.
- .2 Entro trenta giorni dalla data in cui é divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale.